

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 00143 ROMA

Posta elettronica: [persomil@persomil.difesa.it](mailto:persomil@persomil.difesa.it)

Posta elettronica certificata: [persomil@postacert.difesa.it](mailto:persomil@postacert.difesa.it)

Allegati: //.

Annessi: //.

**OGGETTO:** Integrazione della Direttiva sullo Stato Giuridico dei Volontari in Ferma Iniziale e Triennale – var. 1.

A	STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	<u>ROMA</u>
	STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
	STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE	<u>ROMA</u>
	STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	<u>ROMA</u>
	COMANDO GENERALE	
	DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO	<u>ROMA</u>

^^^ ^^ ^^^ ^^

Seguito: Direttiva n. M\_D AB05933 REG2024 0326392 in data 1° giugno 2023.

^^^ ^^ ^^^ ^^

1. Con la presente “Variante 1” sono introdotte le seguenti modifiche/integrazioni alla Direttiva di Stato Giuridico dei Volontari in Ferma Prefissata Iniziale (VFI) e Triennale (VFT), posta a seguito:

VARIANTE 1	
<b>PREMESSA</b>	<i>Con la Direttiva – ed. 2023 sono state fornite le prime disposizioni applicative di stato giuridico, in conseguenza dell'entrata in vigore della Legge 5 agosto 2022, n. 119 la quale ha introdotto le nuove ferme, entrambe di durata triennale, dei Volontari in Ferma Prefissata Iniziale (VFI) e dei Volontari in Ferma Prefissata Triennale (VFT). Pertanto si rende necessario procedere ad una integrazione della sopra citata Direttiva - ed. 2023, anche al fine di recepire altre modifiche normative che si sono susseguite 'medio tempore'.</i>
<b>Parte I</b>	
<b>5. <u>AVANZAMENTO</u></b>	Il para. 5., dodicesimo capoverso, secondo alinea, in considerazione della modifica normativa di cui all'art. 1051, co. 2, lett. a) del c.o.m. –disposta dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024–, è sostituito dal seguente “ <i>l'aver riportato, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa</i> ”.
<b>6. <u>ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO, STRAORDINARIO, FESTIVITÀ, PERMESSI, E LICENZE</u></b>	
g. LICENZA STRAORDINARIA	La lettera g., terzo capoverso, primo alinea, in materia di temporanea non idoneità al servizio, è sostituito dal seguente: “- <i>per i VFI, nei primi tre anni di servizio e nella rafferma, fino a quattro mesi per ogni anno di servizio (non cumulabili con le assenze eventualmente effettuate negli altri anni di servizio della medesima ferma)</i> ”.

#### **8. TEMPORANEA INIDONEITA' AL SERVIZIO**

Nel para. 8, tra l'undicesimo e il dodicesimo capoverso, è aggiunto il seguente periodo:  
*“Ai Volontari in Ferma Prefissata è consentita, ai sensi dell'art. 1506, co. 1-bis del c.o.m., l'applicazione della “terapia salvavita” prevista dall'art. 13 del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, fermo restando il limite temporale della ferma contratta. Il periodo di assenza dal servizio non sarà quindi computato ai fini del superamento del limite massimo di licenza straordinaria.”*

Inoltre nel quindicesimo capoverso, terzo alinea, laddove si legge “- ai VFT anche se raffermati, .....” deve intendersi depennato quanto segue: “(anche se raffermati)”.

#### **9. PERMANENZA IN SERVIZIO**

Al para. 9 è aggiunta la lettera e. così come di seguito:

*e. Ai sensi dell'art. 704, comma 4 del c.o.m., i VFT che non possono essere ammessi al transito in servizio permanente in quanto temporaneamente non idonei al servizio militare o imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, anche se sospesi dal servizio, possono a domanda (Allegato “J”) permanere nella ferma prefissata fino ai termini di seguito indicati:*

- *data di scadenza del periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza, per il VFT temporaneamente non idoneo al servizio militare, salvo quanto previsto dall'art. 955 del COM;*
- *data di definizione del procedimento, per il VFT sottoposto a procedimento penale o disciplinare.*

*La domanda deve essere inoltrata tempestivamente dall'Ente di appartenenza alla Direzione Generale al fine di consentire al Volontario la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità dalla fine della ferma triennale.*

*Inoltre, in base agli articoli 4 e 5 del Decreto del Ministro della Difesa 7 novembre 2025, i VFT che non sono ammessi al transito in servizio permanente o che rinunciano prima dell'immissione in ruolo o che non presentano la domanda di trattenimento in servizio di cui all'Allegato “J” cessano dalla ferma e sono collocati in congedo illimitato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della ferma triennale. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre il termine di scadenza della ferma è considerato servizio di fatto prestato in ferma triennale.*

#### **10. RAFFERME**

Premessa la preventiva ridenominazione dei sottoparagrafi e., f., g., h. in a., b., c., d. –in considerazione del nuovo decreto direttoriale che regola l'istituto delle rafferme– il secondo capoverso della ridenominata lettera a. è sostituito dal seguente: *“La procedura di presentazione e valutazione delle domande di rafferma è regolata dal decreto del Ministro della Difesa in data 21 marzo 2023 e dal discendente decreto direttoriale n. M\_D AB05933 REG2025 0401114 del 9 settembre 2025, con annessa la nuova modulistica che sostituirà quella contenuta nella Direttiva in questione”.*

Nel ridenominato sottopara. c., terzo capoverso, terzo alinea, gli allegati “F1”, “F2”, “F3” sono sostituiti dall' *“allegato “F”*, di cui alla Parte II della presente integrazione alla Direttiva - ed. 2023. Parimenti sono modificati gli allegati “F1a”, “F2a”, “F3a”.

#### **12. PROLUNGAMENTO DELLA FERMA/RAFFERMA AI FINI CONCORSUALI**

Al para 12. sono aggiunti alla fine –relativamente ai VFT in quanto destinatari del prolungamento per iter concorsuale per il transito nei ruoli dei VSP ai sensi dell'art. 696-bis, co. 3 del c.o.m.– quattro capoversi:

*“Anche il personale VFT, previa assicurazione sulla disponibilità organica fornita dallo Stato Maggiore di rispettiva Forza Armata, può fruire del prolungamento per il completamento delle*

procedure per il transito nei ruoli dei VSP ai sensi dell'art. 696-bis, co. 3 del c.o.m., così come introdotto dall'art. 3 della Legge n. 119/2022.

I VFT non devono presentare specifica domanda di prolungamento della ferma, bensì si limitano a sottoscrivere la dichiarazione di accettazione del provvedimento di prolungamento della ferma disposto da questa Direzione Generale (**allegato "K"** alla presente direttiva). I Volontari che fruiscono del prolungamento della ferma mantengono, per tutta la durata dello stesso, lo status di appartenenza.

I VFT possono comunque revocare, non oltre la data di naturale scadenza della ferma, l'assenso al prolungamento con apposita dichiarazione scritta (**allegato "KI"** alla presente direttiva).

Qualora il personale interessato dovesse risultare idoneo vincitore, quindi immesso nel nuovo ruolo, il prolungamento della ferma consentirà allo stesso di acquisire, senza soluzione di continuità, la posizione di stato giuridico del VSP. Invece, i VFT non ammessi al transito in servizio permanente, cessano dalla ferma e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre il termine di scadenza è considerato come servizio prestato in ferma prefissata triennale, ai sensi dell'art. 704, co. 7 del c.o.m..”

#### **17. PROSCIoglimento a domanda**

Il para 17., secondo capoverso –che descrive il proscioglimento entro il dodicesimo mese di servizio di cui al novellato art. 958, co. 1-bis del c.o.m– è integrato con la seguente precisazione:

*“Al riguardo, si fa presente che l'ultimo giorno di servizio deve ricadere nel primo anno di ferma, quindi la data di proscioglimento indicata nella domanda presentata dall'interessato non deve superare il 12° mese dalla decorrenza giuridica (es.: decorrenza giuridica 2 settembre 2025 – ultimo giorno di servizio 1° settembre 2026).”*

Pertanto, l'allegato “O” di cui all’ottavo capoverso è integrato come da Parte II della presente integrazione alla Direttiva – ed. 2023.

Inoltre, nel nono capoverso, con riferimento alla possibilità di produrre domanda per gravi motivi familiari, dopo: “Ai sensi dell’art. 958, co.1, let. b) del c.o.m.”, è aggiunto *“in ogni caso”*.

Infine, al dodicesimo capoverso del predetto paragrafo è aggiunto quanto segue: *“e, per conoscenza, al Centro Unico Stipendiale Interforze quale ente amministrativo, .....”*, e, successivamente, *“- dichiarazione sostituiva resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., da esprimere nel citato allegato “O”, afferente agli aspetti di trattamento economico.”* Pertanto, nell'allegato medesimo, è inserita la clausola dichiarativa dell'interessato sull'interruzione del corrispettivo economico alla data di cessazione dal servizio.

#### **18. PROSCIoglimento per perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento**

Nel para. 18., lett. d. dove è scritto “allegato “J” leggasi *“allegato “D”*.”

#### **19. PROSCIoglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso anche saltuario od occasionale di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico**

Nel para. 19, quinto capoverso, la frase finale *“(per esempio: una pluralità di accertamenti alcolemetrici)”* è depennata ed è sostituita dal seguente periodo: *“(per esempio: per abuso si deve intendere una pluralità di episodi e non di test alcolemici riferiti allo stesso episodio)”*.

#### **20. PROSCIoglimento per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalida**

Nel para. 20, primo capoverso, in luogo di “para. 7” leggasi *“para. 8”*.

**22. PROSCIoglimenti PER INCOMPATIBILITÀ, PER SCARSO RENDIMENTO E PER MOTIVI DISCIPLINARI**

Il para. 22, let. b., tredicesimo capoverso, secondo alinea è depennato “... (solo per i VFI). L’ipotesi di proscioglimento è quella prevista dall’art. 957, co. 1, let. e bis del c.o.m. (si rinvia al para 21. della presente direttiva)” ed è modificato in: (VFI/VFT).

Parte II

**Allegato “F” Scheda per la rafferma dei Volontari in Ferma Iniziale**

Il nuovo allegato “F” (Scheda per la rafferma relativa al possesso dei requisiti) non riporta l’appartenenza ad una specifica Forza Armata e sostituisce gli allegati F1, F2, F3 della Direttiva di Stato Giuridico – ed. 2023.

Parimenti sono sostituiti gli **Allegati “E” “F1a”, “F2a”, “F3a”** come da decreto direttoriale n. M\_D AB05933 REG2025 0401114 del 9 settembre 2025 citato nella Parte I.

**Allegato “I” Domanda di trattenimento in servizio**

Laddove è scritto “arruolato quale Volontario in Ferma Prefissata di un anno/Quadriennale”, leggasi “*arruolato quale Volontario in Ferma Iniziale/Triennale*”.

**Allegato “J” Domanda di trattenimento in servizio**

L’allegato contiene la domanda di permanenza in servizio di cui al para. 9, lett. e) della Parte I.

**Allegato “O” Domanda di proscioglimento dalla ferma**

Nell’allegato sono inserite le seguenti clausole dichiarative:

*“entro i 12 mesi di servizio (solo per i VFI), ai sensi dell’art. 958, co. 1-bis del c.o.m., per la seguente motivazione \_\_\_\_\_”*

*“Il sottoscritto, reso edotto delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) e consapevole che il proscioglimento comporterà la cessazione del rapporto di servizio, DICHIARA di non avere più diritto a percepire il relativo trattamento economico a far data dall’assunzione presso altra Amministrazione/ente e chiede che le somme eventualmente corrisposte a compensazione oltre il predetto termine siano accreditate/addebitate su c/c n...iban...”*

2. In base al Decreto Dirigenziale n. M\_D AB05933 DE12025 0001357 del 15 dicembre 2025, recante la nuova struttura della Direzione Generale per il Personale Militare e adottato a mente degli artt. 23 e ss. del Decreto Ministeriale 20 marzo 2025, laddove nella Direttiva – ed. 2023 è scritto II Reparto e/o 6^ Divisione è effettuata la sostituzione con 5^ Divisione, a far data dal 01.01.2026.
3. Codesti Stati Maggiori e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto sono invitati a voler curare la capillare diramazione della presente circolare integrativa –consultabile, tra l’altro, unitamente al “testo coordinato con la variante” su “Amministrazione Trasparente” e nell’area internet del Ministero della Difesa– a tutti i Comandi/Enti dipendenti.

d’ordine

IL VICE DIRETTORE GENERALE  
(CA (CP) Fabrizio RATTO VAQUER)